



COMUNE DI MIRABELLO
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA
DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Approvato con atto di C.C. nr. 37 del 28/11/2006

CAPO 1 – PRINCIPI

Art. 1) Definizioni ed ambito di applicazione

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell' interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall' art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
3. Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Mirabello.

Art. 2) Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l' allevamento di animali o ad esso connesse (disciplinate in particolare dalla L.R. 5/2005 e dalle relative norme tecniche di attuazione , norme che qui si intendono integralmente richiamate)
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l' esercizio della caccia e della pesca
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione
 - f) ai cani in servizio presso i reparti dei Corpi di Polizia dello Stato e Locali, della Protezione Civile Comunale, Regionale e Nazionale nonché di quelli al servizio delle persone ipovedenti

Art. 3) Valori etici e culturali

1. Il Comune di Mirabello nell' ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo alla loro presenza finalità affettive, educative e di utilità, ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e questi ultimi.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un' esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Il Comune di Mirabello individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l' ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

6. Il Comune di Mirabello in base all' art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all' accudimento e la cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, soprattutto nelle fasi dell' infanzia e della vecchiaia e valorizza la tradizione animalista del paese incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.
7. Il Comune di Mirabello opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell' intera popolazione e, soprattutto, in quello rivolto all' infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Art. 4) Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale
3. Il Sindaco, nell' ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l' attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l' adozione di specifici provvedimenti applicativi.
5. Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, può apportare integrazioni al presente regolamento, pur nel rispetto dello stesso, adottando specifiche ordinanze.

Art. 5) Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 e alle L.R. 27/2000, L. 189/2004 e 5/2005, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali
5. Il Comune tutela gli animali d' affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione

Art. 6) Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Le associazioni aventi finalità zoofile nonché altri organismi o enti pubblici e privati il cui statuto preveda la difesa dei diritti civili e sociali di tutti gli oppressi, collaborano con il Comune di Mirabello per sviluppare il benessere degli animali – considerati soggetti morali e quindi portatori di diritti da tutelare – e per affermare il rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi, uomini e animali.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell' associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

CAPO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7) Detenzione di animali: principi generali

1. Il proprietario, l' accompagnatore o il momentaneo detentore dell' animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell' animale da lui condotto.
2. Si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più animali durante il loro transito o permanenza su un' area pubblica e/o d' uso pubblico.
3. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela
4. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
6. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
7. Per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti , ai sensi del Reg. UE nr. 998/2003, è previsto un apposito passaporto europeo, rilasciato dai veterinari della competente AUSL, contenente i dati anagrafici e sanitari.
8. Qualora l' inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti produca all' animale gravi sofferenze, il proprietario ovvero il detentore potrà essere deferito all' Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della vigente legislazione penale in materia.

Art. 8) Divieto di maltrattamento

1. A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
2. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l' impiego, specie o età . E' vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali così come definiti dall' art. 1 commi 1 e 2. I contravventori verranno puniti ai sensi di quanto disposto dalla L. 189/2004.
3. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell' acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
4. E' vietato tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.(sanzione da € 100,00 a € 300,00)
5. E' vietato tenere cani ed altri animali da affezione in ambienti esterni sprovvisti di idonei ripari dal sole e dalle intemperie. Il riparo dovrà essere adeguato alle dimensioni dell' animale, dovrà essere rialzato da terra e dotato di un' adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere posto in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, o ad una continua esposizione solare, specie nei periodi di maggior calura, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell' animale. Gli animali devono anche essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
6. E' vietato tenere costantemente animali in terrazze o balconi di dimensioni non proporzionate ai soggetti, isolarli in rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o

comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all' interno di edifici. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)

7. E' vietato detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali di cui all' art. 16. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori (delle specie la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti), nonché altri animali che, per le loro caratteristiche possono comportare elementi di pericolosità.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o all' uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, con punte o altro. I contravventori verranno puniti ai sensi di quanto disposto dall' art. 544-quinquies del Codice Penale nonché dell' Ordinanza Ministeriale 5 Luglio 2005. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo e finalità devono dare documentata comunicazione della propria attività alla struttura veterinaria dell' Azienda USL.
9. E' vietato ricorrere all' addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.
10. E' vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali ai cani, di razza e non, nonché l' asportazione delle unghie ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento. I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all' Ordine dei medici veterinari della Provincia di Ferrara per quanto di competenza, ed a loro carico verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia.
11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse clandestine e di combattimenti tra animali. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio veterinario dell' Azienda USL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.
12. Si vieta su tutto il territorio comunale la vendita e l' esposizione di animali colorati artificialmente.
13. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli.
14. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Qualora il tempo di trasporto superi le due ore i contenitori dovranno essere dotati di idoneo strumento per consentire l' abbeveraggio. Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste per l' abbeverata.
15. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
16. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. E' assolutamente vietato tenere animali nelle automobili in sosta al sole.
17. E' vietata l' applicazione su qualsiasi animale di misure costrittive, e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.
18. E' vietato catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie e distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento.
19. Chiunque per crudeltà ovvero senza necessità, cagiona la morte di un animale sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della vigente legislazione penale in materia.

Art. 9) Modalità di detenzione di animali da affezione da parte dei privati

1. Gli animali devono disporre di una cuccia adeguata alle loro dimensioni, sufficientemente coibentata e dovrà, inoltre:
 - a) avere il tetto impermeabilizzato
 - b) essere chiusa su tre lati e rialzata da terra
 - c) essere provvista di un' adeguata tettoia
 - d) non essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d' acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell' animale, né posta ad una continua esposizione solare specie nei periodi di maggior calura.
2. La cuccia e le pertinenze ove gli animali hanno libero accesso, devono essere ripulite dalle deiezioni e da altre lordure con cadenza almeno giornaliera, specie durante la stagione estiva. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
3. I recinti dovranno essere realizzati con rete metallica ovvero con altro idoneo sistema di protezione tale da non consentire la fuga dell' animale né il contatto, anche accidentale, con i pedoni ed i bambini in transito sulla pubblica via. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)

Art. 10) Abbandono di animali e casi di rinuncia alla proprietà

1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l' interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero o in analoghe strutture adeguate. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l' autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all' interessato. (sanzione da € 1.032,00 a € 5.164,00)
2. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni della Azienda USL competente per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
3. Ai fini di legge è equiparato all' abbandono, trascorsi 60 gg. dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell' animale da affezione, il mancato ritiro e la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà dell' animale. E' altresì equiparata all' abbandono la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.
4. Nei casi di cui al comma precedente, il proprietario o detentore sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all' art. 727 codice penale.
5. Gli animali abbandonati ovvero non reclamati dopo il termine di cui al comma 3 possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad Associazioni di protezione animale, previo trattamento sanitario profilattico.
6. I responsabili delle strutture di ricovero denominati Canili e Rifugi, danno comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario affidatario del cane ai fini dell' aggiornamento della scheda segnaletica.

Art. 11) Condizioni per la soppressione

1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli artt. 86,87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente per quegli animali gravemente ammalati, incurabili ovvero per quelli di comprovata pericolosità.
2. Alla soppressione eutanasica , previa anestesia, provvedono esclusivamente i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione. (sanzione da € 1.549,00 a € 5.164,00)

3. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo per motivi di grave ed incurabile malattia o di comprovata pericolosità. (sanzione da € 1.549,00 a € 5.164,00)
4. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione. (sanzione da € 1.549,00 a € 5.164,00)
5. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto. (sanzione da € 51,00 a € 154,00)
6. L' inosservanza delle modalità e dei casi contemplati dal comma 1 e 2 del presente articolo, comporta per l' autore del fatto il deferimento all' Autorità Giudiziaria per il reato di cui all' art. 727 del codice penale

Art. 12) Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica, che disciplinano l' esercizio della caccia e della pesca.

Art. 13) Sul sequestro degli animali

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato ed accudito secondo necessità; in caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, avvalendosi del competente Servizio di vigilanza sanitaria veterinaria, accertano la violazione e provvedono al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate, che potranno affidarlo in custodia a persone in possesso dei requisiti ritenuti adeguati; le strutture di cui sopra potranno affidare l' animale in adozione a persone che ne facciano richiesta.

Art. 14) Smarrimento o ritrovamento di animali

1. In caso di smarrimento o di ritrovamento di un animale, ne dovrà essere fatta tempestiva denuncia, ove prescritto, all' Azienda Sanitaria e al Comune di Mirabello.

Art. 15) Sui casi di avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari hanno l' obbligo di denunciare all' Azienda Sanitaria ed al Comune di Mirabello tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvenimenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco , ai fini della tutela della salute pubblica e dell' ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell' attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell' Amministrazione Provinciale.

4. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di bocconi, potranno vendere o consegnare detti prodotti solamente a coloro che siano in possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, le cui generalità dovranno essere annotate su apposito registro rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Art. 16) Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali

1. Gli allevatori o possessori di animali d' affezione a scopo di commercio devono garantire il benessere dell' animale. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
2. L' apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia , fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l' allevamento di animali esotici, deve essere autorizzata dal Comune. L' autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia di attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell' assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti dalla provincia.. L' autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell' Azienda USL competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l' attività. (sanzione da € 250,00 a € 350,00)
3. I soggetti di cui al comma 1 dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla Legge Regionale nr. 5 del 17 febbraio 2005 nonché alle indicazioni tecniche di attuazione della legge stessa emanate dalla Regione Emilia Romagna, disciplina che qui si intende integralmente richiamata.
4. E' obbligatorio che i soggetti di cui al comma 1 dispongano di un Veterinario responsabile dell' assistenza sanitaria, prestata secondo protocolli definiti in accordo con il Servizio veterinario dell' Azienda USL di Ferrara.
5. Gli animali domestici, cani e gatti, possono essere venduti soltanto previa certificazione attestante che nella struttura è praticata una regolare assistenza veterinaria e che l' animale non è portatore di patologie. Il certificato dovrà inoltre contenere una descrizione dell' animale ed i suoi dati identificativi, oltre al nome del destinatario della vendita. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
6. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
7. E' fatto divieto di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
8. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali in vetrina. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, verrà disposta l' immediata chiusura o la sospensione dell' attività per l' intera giornata, oltre all' applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
10. Gli animali in esposizione nell' esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole e provvisti di acqua e cibo. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
11. Le dimensioni dei box che ospitano gli animali devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle norme tecniche di attuazione della L.R. nr. 5/2005, emanate dalla Regione in conformità alle misure stabilite nell' Accordo 6 febbraio 2003. (sanzione da € 250,00 a € 350,00)
12. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali, hanno l' obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal

- sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l' acqua necessari; nel caso che l' attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 45, relativo alle dimensioni delle gabbie . (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
13. Il titolare di attività economiche quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di addestramento, ad esclusione dell' attività di toelettatura, autorizzate per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurino anche l' annotazione della loro provenienza e destinazione. (sanzione da € 250,00 a € 350,00)
 14. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l' obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell' animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall' avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell' avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli. (sanzione da € 516,00 a € 1.549,00)
 15. Per quanto non richiamato dal presente articolo, è fatto tassativo obbligo agli allevatori o possessori di animali d' affezione a scopo di commercio , di rispettare tutte le indicazioni, nessuna esclusa, prescritte dalla Delibera G.R. Emilia Romagna nr. 394 del 27/03/2006, pena l' applicazione delle sanzioni amministrative (compresa la revoca dell' autorizzazione) ed eventualmente penali prescritte in materia dalla normativa vigente.

Art. 17) Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti

1. Sono consentite le manifestazioni per l' adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale, i cui programmi possono prevedere esibizioni di animali di compagnia, anche di età inferiore ai 4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e capacità di apprendimento o di simpatia, sensibilizzando i cittadini al problema del randagismo e dell' abbandono degli animali. Gli animali non dovranno essere trattenuti né in gabbie, o altri strumenti similari, se non per garantire la momentanea sicurezza dell' animale. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
2. Per lo svolgimento di tali iniziative, le Associazioni sono comunque tenute a richiedere al Comune di Mirabello la necessaria autorizzazione sanitaria temporanea, sentito il parere del Servizio Veterinario dell' Azienda USL, nonché l' eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.
3. Durante le manifestazioni, dovrà comunque essere garantita la presenza di un Veterinario.
4. Sono altresì consentite le mostre, le esposizioni e manifestazioni di bellezza di cani e gatti di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell' Azienda USL di Ferrara, organizzate da Enti e/o Associazioni. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
5. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali. E' consentito l' uso di gabbie o strumenti similari limitatamente al trasporto sul luogo dell' esposizione e per un brevissimo periodo di tempo.
6. In ogni caso per lo svolgimento di dette manifestazioni gli organizzatori dovranno sempre attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla legge regionale nr. 5/2005 e dalle indicazioni tecniche attuative della suddetta legge, emanate dalla Regione Emilia Romagna.
7. Gli organismi promotori dovranno richiedere le autorizzazioni di cui al precedente comma 2) ed adempiere all' obbligo di cui al comma 3). Per le mostre ornitologiche, vedi deroga relativa alla dimensione delle gabbie di cui all' art. . 45

Art. 18) Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l' utilizzo di animali

1. E' fatto divieto di utilizzare a scopo di spettacolo o intrattenimento, al di fuori dei casi previsti dall' art. 17 , delle manifestazioni zootecniche e dei concorsi ippici, qualsiasi specie animale durante feste, sagre o festeggiamenti. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
2. Per lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari si rimanda a quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna nelle norme tecniche attuative della L.R. nr. 5/2005
3. E' altresì vietato l' impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
4. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti , effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale l' utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia di P.S. che sanitaria, nonché all' eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.
5. Il titolare della licenza dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all' elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un' autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non aver riportato condanne penali o avere oblatto sanzioni per maltrattamento di animali; l' eventuale condanna è motivo di non concessione delle autorizzazioni.
6. Per lo svolgimento di tali forme di spettacolo o intrattenimento, il Comune di Mirabello fa proprie le disposizioni contenute nei Decreti del Ministero dell' Ambiente e nelle delibere CITES in materia di "Criteri di mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti " (in attuazione dell' art. 6 della Legge n. 337/68) che dovranno essere integralmente applicate dal titolare dell' attività.
7. Il titolare dovrà altresì esibire al Servizio veterinario dell' Azienda USL, prima del rilascio dell' autorizzazione sanitaria, il registro di detenzione degli esemplari di specie animali (v. Decreto del Ministro dell' Ambiente e Tutela del Territorio dell' 8.2.2002).
8. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa, che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell' autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell' autorizzazione.
9. La verifica sull' osservanza dei criteri di propria competenza sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell' Azienda USL di Ferrara , che dovrà esprimere il necessario parere al conseguente rilascio dell' autorizzazione, e dagli organi di vigilanza preposti almeno 48 ore prima dell' inizio dello spettacolo o intrattenimento. Tale verifica potrà essere effettuata durante tutto il periodo di permanenza sul territorio mirabellese, ovvero prima e durante lo svolgimento degli spettacoli.
10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell' attività per l' intera giornata, oltre all' applicazione delle sanzioni amministrative per legge previste. L' attività potrà essere ripresa solo dopo aver ottemperato alle disposizioni prescritte, previa verifica da parte del Servizio Veterinario dell' Azienda USL

Art. 19) Attività circense

1. L' attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

Art. 20) Inumazione di animali

1. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l' animale posseduto, il Comune di Mirabello, sentito il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario dell' Azienda USL, può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali, approvandone il relativo regolamento di gestione.
2. Tali strutture cimiteriali dovranno essere gestite nel rispetto delle norme vigenti; l' individuazione dei luoghi deve essere effettuata tenendo conto del rischio di inquinamento delle falde freatiche.
3. L' inumazione dovrà essere consentita per gli animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l' esecuzione.

Art. 21) Divieto di utilizzo di cuccioli o animali per accattonaggio

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di insufficiente benessere, per la pratica dell' accattonaggio.
2. Gli animali saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il canile o presso altre strutture adeguate.
3. Sono fatte salve le sanzioni penali a carico dei detentori di animali che presentino condizioni di maltrattamento, in ossequio a quanto previsto dalla legge 20.07.2004 n. 189

Art. 22) Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali, sia cuccioli, che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, nell' ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1) viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell' attività per l' intera giornata, oltre all' applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 23) Divieto di assembramento

1. Ogni assembramento di animali dovrà essere collocato lontano da passaggi pubblici obbligatori, per motivi igienico-sanitari.

CAPO 3 – CANI

Art. 24) Detenzione dei cani

1. Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico, è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio o con idonea museruola. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
2. E' vietato detenere cani costantemente legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell' arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza di metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
3. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell' acqua e del cibo. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
4. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un' area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
5. In presenza di denunce di cani morsicatori, vengono individuati i seguenti percorsi mirati:
 - a) il Servizio Veterinario dell' Azienda USL rileva con il proprietario il rischio potenziale del cane. Nel caso di rischio elevato, in cui non è garantita una sicurezza sufficiente per tutelare l' incolumità fisica delle persone o degli altri animali, comprovato dalla tipologia della situazione in cui è svolta l' aggressione o dalla gravità delle lesioni provocate, tenuto conto delle caratteristiche del cane e delle modalità di custodia, il Servizio Veterinario propone al Sindaco l' adozione di un' ordinanza per stabilire un percorso di recupero dell' animale. Nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell' animale di applicare quanto previsto dal provvedimento sindacale, il Sindaco può disporre la confisca del cane e il divieto al proprietario di detenzione di cani;
 - b) Secondo la gravità del rischio rilevato e il grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario, tale percorso può prevedere:
 - corso di educazione comportamentale del cane, condotto in stretta collaborazione con il proprietario, e valutazione finale dei risultati da parte del Servizio Veterinario dell' Azienda USL
 - allontanamento temporaneo del cane presso una struttura che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata
 - applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell' art. 22 della L.R. n. 27/2000
 - c) le spese per le attività di recupero sopradescritte dovranno essere assunte dal proprietario

Art. 25) Custodia dei cani

1. E' vietato detenere cani all' esterno sprovvisti di idoneo riparo rialzato dal suolo e chiuso almeno su tre lati e munito di tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La struttura dovrà essere opportunamente coibentata ed il tetto impermeabilizzato. Al di sopra della cuccia potrà essere posta un' adeguata copertura, avente altezza non superiore a mt. 1,70 che permetta al cane di poter espletare le proprie funzioni fisiologiche anche in caso di pioggia ed a protezione dai raggi solari. Le strutture di cui sopra dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme edilizie vigenti e tenendo conto del decoro urbano.
2. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all' interno di un' area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente un' altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell' altezza del cane.
3. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l' altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell' animale.

4. Coloro che risultano, alla data d' approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all' aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto dal presente articolo, entro 12 mesi dall' entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
5. In ogni caso coloro che risultano, alla data d' approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell' Ordinanza Ministeriale del 03/10/2005, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all' aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto dal presente articolo, entro 6 mesi dall' entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
6. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente Regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all' aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto dal presente articolo prima che il cane sia stato acquistato o detenuto.
7. All' interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell' esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l' accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

Art. 26) Dimensioni dei recinti

1. Nel caso di cani tenuti in recinti, questi devono avere una superficie non inferiore ai 9 (nove) mq. e comunque devono consentire il libero movimento dell' animale in relazione alla sua taglia. Ogni cane adulto in più richiede un aumento della superficie del recinto di almeno 7 (sette) mq. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
2. Nel caso di recinti destinati ad accogliere più cani, dovrà essere verificata dal proprietario la reciproca compatibilità.

Art. 27) Disposizioni particolari sulla detenzione di cani ad “ aggressività non controllata “

1. I detentori di cani la cui razza rientri in quelle contemplate nell' ordinanza del Ministro della Salute del 3 ottobre 2005 e successive modificazioni, nonché quelli ritenuti mordaci dal competente Servizio veterinario AUSL, sono tenuti ad osservare altresì le prescrizioni che seguono:
 - a) il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno
 - b) la maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l' introduzione delle mani, in particolar modo quelle dei bambini
 - c) il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell' animale al momento dell' accesso da parte del proprietario per l' accudimento dello stesso
 - d) il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave
2. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nella citata Ordinanza Ministeriale chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento sarà punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con le sanzioni amministrative ivi previste.

Art. 28) Tutele dall' aggressività esaltata dei cani

1. E' considerato " cane con aggressività non controllata " l' animale che, non provocato, minaccia di ledere o lede l' integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell' animale.
2. Per predeterminate razze canine, od incroci con queste individuate in apposito elenco , si applica l' ordinanza del ministero della Salute del 03/10/2005 e sue ulteriori integrazioni, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00
 - b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono od a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20000 ad € 600,00.
3. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell' allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile, imputando le spese di mantenimento dell' animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di 6 mesi.
4. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 2 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell' allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile, imputando le spese di mantenimento dell' animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non è vietato l' acquisto, il possesso o la detenzione.
5. L' Ufficio Anagrafe Canina del Comune comunica alla Polizia Municipale, almeno ogni 6 mesi, l' elenco dei possessori dei cani individuati dall' ordinanza Ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo; la Polizia Municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 29) Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l' opportuna attività motoria. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
3. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l' accompagnatore che guida un veicolo a motore

Art. 30) Sull' addestramento dei cani

1. E' fatto assoluto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, o a percosse, o all' uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, con punte o altro, o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all' animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
2. E' altresì vietato l' allevamento e l' addestramento di cani per il combattimento.

Art. 31) Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
2. E' fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) I cani dovranno essere tenuti a guinzaglio la cui lunghezza dovrà essere adeguata alle varie situazioni e comunque non superiore a mt. 1,00 In ambienti pubblici quali: mercati, manifestazioni sportive e simili, i cani dovranno anche essere dotati di museruola secondo la normativa vigente. In particolare tale prescrizione si applica ai cani di media e grossa taglia, con carattere vivace o di aspetto o indole aggressivi;
 - b) Gli escrementi degli animali dovranno essere raccolti con mezzi idonei, da coloro che accompagnano i cani, con la sola esclusione dei non vedenti. ; a tal fine gli accompagnatori hanno l' obbligo di portare al seguito la paletta o sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato a quell' uso per un' igienica raccolta o rimozione degli escrementi;
 - c) E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani, nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
3. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o portatori di handicap.

Art. 32) Aree e percorsi destinati ai cani

1. All' interno del territorio comunale verrà individuata una zona di verde pubblico da adibire appositamente ad "*area di sgambamento dei cani* " , dove l' accompagnatore dovrà comunque avere l' animale sotto controllo visivo e materiale.
2. In detta area, i cani potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto il vigilante e costante controllo degli accompagnatori, che ne sono responsabili.
3. Nell' area di "*sgambamento cani* " si applica quanto previsto dalla lettera b) comma 2 del precedente articolo 31.

Art. 33) Accesso dei cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.
2. Sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sovrattassa.

Art. 34) Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all' ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e/o la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la possibilità di far accedere gli animali domestici nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i cui titolari abbiano presentato formale richiesta al Sindaco, corredata dal parere favorevole dell' Azienda USL.

Art. 35) Disturbo della quiete pubblica

1. Ai fini del presente Regolamento per “ disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone “deve intendersi qualsiasi atto, comportamento, immissione sonora di natura animale che disturbi le occupazioni e il riposo delle persone, superando il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni di tempo e luogo.
2. Salvo che il fatto non costituisca il reato contemplato dall' art. 659 del codice penale, qualora la suddetta immissione sonora sia provocata dall' abbaiare continuo e ripetuto del cane per lunghi periodi, specie nella fascia oraria compresa tra le 22.00 di sera e le 07.00 del mattino, al proprietario ovvero detentore del cane si applicherà la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa.

CAPO 4 – ANAGRAFE CANINA

Art. 36) Anagrafe canina – iscrizione e inserimento microchip

1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio, con residenza e/o ubicazione nel territorio comunale, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all' anagrafe canina del Comune di Mirabello entro 30 giorni dalla nascita dell' animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso. (sanzione da € 77,00 a € 232,00)
2. I Comuni, all' atto dell' iscrizione di un cane all' anagrafe canina, assegnano all' animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l' avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per l' esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo. (sanzione da € 51,00 a € 154,00)
3. Entro 30 giorni dall' iscrizione di cui al comma precedente, si deve provvedere all' inserimento del microchip a cura del Servizio veterinario dell' AUSL ovvero per mezzo di un veterinario con questi convenzionato, con le modalità di cui alla normativa vigente. L' inserimento sottocutaneo del microchip deve essere eseguito in modo indolore e tale da non recare danno all' animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reinscrizione all' anagrafe e conseguente reidentificazione dell' animale. (sanzione da € 258,00 a € 1.549,00)
4. Il Comune di Mirabello potrà stipulare, come previsto dalla vigente normativa, una convenzione con Medici Veterinari Libero Professionisti per la definizione di una procedura semplificata ai fini dell' iscrizione e dell' identificazione del cane.
5. All' atto dell' iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.
6. Il microchip deve essere inserito, con le stesse modalità del cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupus) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.
7. L' inserimento del microchip è eseguito previa corresponsione della tariffa regionale a carico dei privati possessori/ detentori.

8. I cani provenienti da regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe e microchip sono soggetti alla sola iscrizione all' anagrafe regionale, considerando validi tutti i contrassegni già apposti, mentre quelli provenienti dall' estero ovvero da regioni ove non è stata ancora istituita l' anagrafe canina, sono soggetti sia all' iscrizione che all' inserimento del microchip.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alla legislazione regionale e nazionale.
10. Le norme relative all' iscrizione all' anagrafe canina ed all' inserimento del microchip, non si applicano ai cani appartenenti alle Forze di Polizia e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di 4 mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore, a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 37) Accalappiamento cani vaganti

1. I cani vaganti in luogo pubblico, quando non sia presente il possessore o persona responsabile, verranno catturati con metodi indolori e senza recare danno alcuno all' animale, da parte del personale dell' Ausl o altra persona all' uopo incaricata, e consegnati alla struttura di ricovero della Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Ferrara.
2. I cani ricoverati privi di identificazione (microchip o tatuaggio) verranno iscritti all' Anagrafe Canina e verrà quindi inserito loro il relativo microchip. Come tali, risulteranno di proprietà del Comune di Mirabello; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico ed ad eventuali trattamenti terapeutici e/ profilattici da parte dei medici veterinari.
3. Potranno essere adottati da privati che ne avranno fatto richiesta, ai quali, ai sensi delle leggi vigenti, verrà trasferita la responsabilità e la titolarità della proprietà mediante l' iscrizione all' Anagrafe Canina del comune di residenza.
4. Il responsabile della custodia degli animali, presso il canile convenzionato, deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del servizio veterinario dell' AUSL.
5. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati ovvero con microchip, gli organi deputati dovranno provvedere all' individuazione del proprietario per la successiva restituzione dell' animale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 672 e 727 del Codice Penale. In questo caso, le spese di cattura e custodia del cane nonché quelle inerenti eventuali cure veterinarie sono a carico del proprietario che dovrà rifonderle agli uffici di competenza all' atto del ritiro dell' animale.
6. I cani non tatuati ovvero senza microchip ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario o detentore, devono essere inseriti nell' Anagrafe Canina regionale a spese del proprietario medesimo o detentore. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti eventuali cure veterinarie, sono a carico del medesimo proprietario che dovrà rifonderle all' atto del ritiro dell' animale. E' fatta salva l' irrogazione delle sanzioni amministrative e penali configurabili nel caso di specie.
7. Le tariffe per la cattura e le rette giornaliere per ricovero e custodia degli animali sono determinate annualmente dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia.
8. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/ vaganti, a eccezione di quelle effettuate da operatori del Comune o delle ASL competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 38) Casi di smarrimento

1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. (sanzione da € 51,00 a € 154,00)

2. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi competenti.

Art. 39) Casi di cessione o morte dell' animale o cambiamenti di residenza del proprietario

1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, al Comune, la cessione definitiva o la morte dell' animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. (sanzione da € 51,00 a € 154,00)
2. L' iscrizione del cane all' anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.

CAPO 5 –COLONIE FELINE

Art. 40) Gatti: definizione dei termini usati

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “ colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Le persone che si occupano a titolo volontario della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà sono denominate “gattai” o “gattaie”.

Art. 41) Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli da loro habitat. (sanzione da € 1.549,00 a € 5.164,00)
2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
3. I “ gattai/e” possono prelevare i gatti liberi delle colonie in caso di necessità di cure o per altre emergenze, provvedendo successivamente alla loro opportuna ricollocazione.
4. I cittadini che provvedono ad alimentare gli animali devono rimuovere giornalmente e comunque entro sei ore i contenitori o i resti di alimenti.

Art. 42) Controllo sanitario e cura delle colonie feline

1. L' Azienda Sanitaria, in base alla normativa vigente, provvede alla vigilanza sanitaria delle colonie feline ed alla sterilizzazione dei gatti liberi in collaborazione con il Comune, provvedendo a censire le zone in cui esistono colonie feline.
2. Il Comune di Mirabello potrà stipulare annualmente una convenzione con Medici Veterinari Libero Professionisti per le sterilizzazioni chirurgiche dei gatti delle colonie feline censite nel territorio comunale.
3. La cattura dei gatti liberi, ai fini della cura e della sterilizzazione e la loro reimmissione nelle colonie di provenienza, potrà essere effettuata dall' Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune , con i Medici Veterinari convenzionati e con personale volontario autorizzato e dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 43) Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/ie

1. Il Comune riconosce l' attività benemerita dei cittadini che, come zoofili, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. I referenti delle colonie feline sono quei privati cittadini, o appartenenti ad associazioni zoofile che, motivati dall' affetto per gli animali, liberamente scelgono di occuparsi della nutrizione e della cura degli animali, collaborando con gli organi competenti fornendo le notizie delle colonie feline a cui si dedicano in base all' esperienza acquisita.
2. Ai gattai/ie deve essere permesso l' accesso, al fine dell' alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale. L' accesso dei/delle gattai/ie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
3. E' vietato a chiunque ostacolare l' attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
4. I/le gattai/ie sono obbligati a rispettare le norme per l' igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
5. Il Comune può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l' Azienda Sanitaria Locale rivolti ai soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
6. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Mirabello che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall' articolo 727 del Codice Penale.
7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario.
8. Il nuovo riconoscimento di colonie feline deve essere effettuato dal Servizio Veterinario dell' Azienda USL, su richiesta inoltrata al Comune di Mirabello dal referente della colonia. La richiesta da inoltrare al Comune può altresì essere effettuata da associazioni aventi finalità zoofile o singoli cittadini. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero di gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute.
9. I gatti facenti parte delle colonie feline allo stato libero devono essere catturati per gli adempimenti di cui alla Legge 281/91 per conto dell' Amministrazione Comunale da personale ASL o dal personale volontario autorizzato.

CAPO 6 – VOLATILI

Art. 44) Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell' acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie dovranno avere una dimensione tale da favorire l' attività motoria connessa alle caratteristiche della specie. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
3. E' fatto divieto di mantenere i volatili legati a trespoli. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)

Art. 45) Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell' apertura alare del volatile più grande
 - b) per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentato del 30%
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e di ricovero sanitario.
3. Le gabbie all' aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.

Art. 46) Tutela della fauna volatile

1. L' opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l' adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)

Art. 47) Sulle amputazioni

1. E' vietato amputare le ali o altri arti, accecare, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l' intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell' animale. Detto certificato segue l' animale nel caso di cessione dello stesso ad altri (Legge 157/92). (sanzione da € 100,00 a € 300,00)

Art. 48) Controllo dei colombi in ambito urbano

1. Al fine di contenere l' incremento delle colonie di colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l' aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l' equilibrio dell' ecosistema territoriale;
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero
 - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l' insediamento e la nidificazione dei colombi
 - è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli , galline etc) previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata su parere favorevole dell' Ausl. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari e il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.
 - Coloro che risultano, alla data d' approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (così come indicato al punto precedente) devono richiedere autorizzazione comunale alla detenzione entro 12 mesi dall' entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi

CAPO 7 – ANIMALI ACQUATICI

Art. 49) Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente numero non inferiore a 5 esemplari. Deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori.
2. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati devono essere immersi in acqua. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
3. Sono esclusi dall' applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell' acquicoltura destinati al consumo umano o animale.

Art. 50) Pesca a pagamento

1. Nell' ambito dell' esercizio della pesca a pagamento, per la pratica del “catch and release “, metodo con il quale il pesce catturato non viene utilizzato a fini alimentari, ma come mezzo per ricevere premi o gratifiche – al fine di non compromettere l' integrità fisica del pesce, che è condizione indispensabile perché possa sopravvivere dopo la reimmissione nel corpo idrico, ed allo scopo di tutelare il benessere animale:
 - a) è vietato l' utilizzo di amo con ardiglione
 - b) è d' obbligo l' utilizzo di accorgimenti atti a prevenire ferite o lesioni cutanee durante le operazioni di slamatura, ad esempio materassini o altri supporti di materiale sintetico o naturale;
 - c) è obbligatorio l' utilizzo del guadino per salpare il pesce
 - d) è obbligatorio l' utilizzo di retini per la detenzione temporanea, di dimensioni adeguate al quantitativo pescato.

Art. 51) Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell' acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza tale da impedirne il normale sviluppo, la normale procreazione e il normale benessere in riferimento alle loro abitudini in natura.
2. Non devono essere usati acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci.
3. E' vietato tenere pesci all' interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l' ossigenazione (quest' ultima quando necessaria) dell' acqua, la cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.

CAPO 8 – ANIMALI ESOTICI

Art. 52) Sulla detenzione di animali esotici

1. E' fatto divieto di detenere animali potenzialmente pericolosi per la salute e l' incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi , nonché animali esotici in difformità a quanto previsto dal regolamento CE 338/1997 e successive modifiche ed integrazioni (CITES) nonché a quanto stabilito da tutta la normativa in materia emanata.
2. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se è il caso, di vasche d' acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all' animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità, per l' animale, di scavarsi una tana nella terra. (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
3. E' vietato tenere animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. E' vietato tenere animali esotici in gabbie con fondo in rete
4. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un' adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare (sanzione da € 100,00 a € 300,00)
5. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

CAPO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53) Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all' Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall' ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi Statali, dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è passibile delle sanzioni amministrative stabilite espressamente dai singoli articoli del presente Regolamento . Per le sanzioni non espressamente stabilite o ad integrazione di quelle espresse si farà riferimento a quanto stabilito dalla vigente normativa emanata in materia.
2. Gli importi delle sanzioni le cui finalità non siano espressamente individuate dalla normativa di settore, sono riscossi dal Comune ed acquisiti al bilancio Comunale con destinazione finalizzata ad interventi per la tutela degli animali
3. Rimane salvo quanto previsto dalla L. 281/91, dalla L.R. nr. 27/2000, dalla L.R. nr. 5/2005 e nr. 7/2004, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 320/54, dall' ordinanza del Ministero della Salute del 3/10/2005 (G.U. del 02.12.2005), dal Codice Civile e da quello Penale e dalla Legge 20 Luglio 2004 nr. 189.

Art. 54) Procedimento sanzionatorio

1. L' organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile del Settore Contabile per gli artt. di cui al capo IV e V (Anagrafe Canina e Colonie feline) e il Responsabile Amministrativo, per i restanti articoli.
2. Il responsabile di Servizio riceve il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689 /1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto

- richiesta; può altresì delegare al responsabile del procedimento l' esame degli atti e scritti difensivi e l' audizione degli interessati.
3. Ai sensi dell' art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
 4. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all' art. 11 della Legge n. 689/1981

Art. 55) Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di polizia Municipale, gli Operatori del servizio veterinario dell' Azienda USL di Ferrara, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell' Ente Nazionale Protezione Animali, ed il personale di altre Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall' art. 14 – comma 3 – della L.R. n. 27/2000 e delle Guardie Ambientali Volontarie.

Art. 56) Incompatibilità ed abrogazione norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme precedenti e con esso incompatibili previste da altre disposizioni comunali.

SOMMARIO

CAPO 1 – PRINCIPI	2
Art. 1) Definizioni ed ambito di applicazione.....	2
Art. 2) Esclusioni	2
Art. 3) Valori etici e culturali.....	2
Art. 4) Competenze del Sindaco	3
Art. 5) Tutela degli animali.....	3
Art. 6) Associazioni ed Enti di protezione animale	3
CAPO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 7) Detenzione di animali: principi generali	4
Art. 8) Divieto di maltrattamento.....	4
Art. 9) Modalità di detenzione di animali da affezione da parte dei privati	6
Art. 10) Abbandono di animali e casi di rinuncia alla proprietà.....	6
Art. 11) Condizioni per la soppressione.....	6
Art. 12) Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.....	7
Art. 13) Sul sequestro degli animali.....	7
Art. 14) Smarrimento o ritrovamento di animali	7
Art. 15) Sui casi di avvelenamento di animali	7
Art. 16) Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasional.....	8
Art. 17) Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti	9
Art. 18) Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l’ utilizzo di animali.....	10
Art. 19) Attività circense.....	10
Art. 20) Inumazione di animali	11
Art. 21) Divieto di utilizzo di cuccioli o animali per accattonaggio.....	11

Art. 22) Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio	11
Art. 23) Divieto di assembramento	11
CAPO 3 – CANI.....	12
Art. 24) Detenzione dei cani	12
Art. 25) Custodia dei cani	12
Art. 26) Dimensioni dei recinti	13
Art. 27) Disposizioni particolari sulla detenzione di cani ad “ aggressività non controllata “	13
Art. 28) Tutele dall’ aggressività esaltata dei cani.....	14
Art. 29) Attività motoria e rapporti sociali	14
Art. 30) Sull’ addestramento dei cani	14
Art. 31) Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	15
Art. 32) Aree e percorsi destinati ai cani	15
Art. 33) Accesso dei cani guida di persone non vedenti.....	15
Art. 34) Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico	15
Art. 35) Disturbo della quiete pubblica.....	16
CAPO 4 – ANAGRAFE CANINA	16
Art. 36) Anagrafe canina – iscrizione e inserimento microchip	16
Art. 37) Accalappiamento cani vaganti.....	17
Art. 38) Casi di smarrimento.....	17
Art. 39) Casi di cessione o morte dell’ animale o cambiamenti di residenza del proprietario	18
CAPO 5 –COLONIE FELINE	18
Art. 40) Gatti: definizione dei termini usati	18
Art. 41) Protezione dei gatti.....	18
Art. 42) Controllo sanitario e cura delle colonie feline.....	18

Art. 43) Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/ie	19
CAPO 6 – VOLATILI	19
Art. 44) Detenzione di volatili	19
Art. 45) Dimensioni delle gabbie	20
Art. 46) Tutela della fauna volante	20
Art. 47) Sulle amputazioni	20
Art. 48) Controllo dei colombi in ambito urbano	20
CAPO 7 – ANIMALI ACQUATICI.....	21
Art. 49) Detenzione di specie animali acquatiche.....	21
Art. 50) Pesca a pagamento.....	21
Art. 51) Dimensioni e caratteristiche degli acquari	21
CAPO 8 – ANIMALI ESOTICI	22
Art. 52) Sulla detenzione di animali esotici.....	22
CAPO 9 – DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Art. 53) Sanzioni	22
Art. 54) Procedimento sanzionatorio	22
Art. 55) Vigilanza	23
Art. 56) Incompatibilità ed abrogazione norme	23